

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 febbraio 2024

Modalita' di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi
trasmessi al Sistema tessera sanitaria. (24A00847)

(GU n.38 del 15-2-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il quale prevede che:

i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria;

i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da

parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Sono acquisiti i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

4. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dall'art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al sistema tessera sanitaria.

5. L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui al comma 3. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai

contribuenti, di elaborazione dei dati per attivita' di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

6. I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Art. 3

Modalita' e termini di acquisizione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all'art. 2, comma 3, relativi ai corrispettivi con le modalita' tecniche previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicit  da concordare fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati

1. La consultazione sicura dei dati di cui all'art. 2, memorizzati negli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate, e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonche' di conservazione delle copie di sicurezza.

Art. 5

Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalita' di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute - Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2024

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo